



Comune di Brugine

Provincia di Padova

Via Roma n. 34 Tel. 049 5806002 – fax 049 5806287

UFFICIO DEL SINDACO

COPIA

BRUGINE, 31-05-2022

Reg.Ord. n. 5

Reg.PUBB. n. 467

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA CONTRO LE INFESTAZIONI DA MOSCHE ED ALTRI INSETTI INFESTANTI.

IL SINDACO

Premesso che:

- Negli ultimi anni, durante il periodo primaverile ed estivo, sono pervenute numerose segnalazioni dai cittadini circa la massiccia presenza di mosche in diverse località del territorio comunale ma in modo particolare nelle zone limitrofe agli allevamenti di animali e di terreni agricoli interessati da pratiche di concimazione con prodotti organici e liquami animali liquidi e solidi;
- La massiccia presenza di insetti ha comportato l'invasione delle abitazioni con grave disagio tra i cittadini;
- Tali fenomeni interessano l'intera collettività, creano notevole disagio e pericolo di diffusione di malattie tra la popolazione;
- Gli allevamenti animali, le concimaie, i depositi di rifiuti organici incustoditi ed abbandonati lungo le strade, le sterpaglie, i ristagni d'acqua, i terreni concimati con liquami animali liquidi e solidi, rappresentano l'ambiente ideale per il compimento del ciclo biologico dell'insetto;
- La proliferazione di mosche è favorita dalle temperature primaverili ed estive;

Considerata la necessità di adottare idonei provvedimenti volti a ridurre e contrastare le infestazioni da mosche ed altri insetti infestanti in quante fonti di disturbo per le persone, nonché insetti vettori che possono diffondere malattie infettive trasmissibili all'uomo;

Considerato altresì che la lotta contro le mosche e gli insetti è da ritenersi volta a tutelare la salute pubblica;

Rilevato che la proliferazione di mosche possa essere controllata mediante:

- a) Un'azione preventiva e periodica di bonifica e pulizia dell'ambiente, da attuarsi a livello di singoli focolai anche nel periodo invernale, usando prodotti chimici disinfestanti solo in caso di necessità;
- b) Corrette modalità di trasporto, spandimento ed interrimento delle deiezioni zootecniche;

Ravvisata la necessità di intervenire per contrastare il proliferare di mosche ed altri insetti infestanti per la tutela della salute pubblica;

Viste le ordinanze sindacali emanate per gli anni precedenti con le quali sono stati emessi provvedimenti per la lotta contro le infestazioni da mosche ed altri insetti infestanti;

Ravvisata la necessità di attivare anche per il 2022 misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione di mosche ed altri insetti infestanti anche su aree private, poiché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto il D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;

Visto il D.M. 19.04.1999 "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola"

Visto il D.M. 07.04.2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento" di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11.05.1999 n° 152;

Visto il D.Lgs. 99/92 concernente la protezione del suolo nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

Vista la L.R. 16.04.1985 n° 33 e s.m.i.;

Vista la L.R. 21.01.2000 n° 3;

Vista la D.G.R. 11.02.2005 n° 338 aggiornamento direttive B "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici" così come modificata ed integrata dalla D.G.R. 18.03.2005 n° 907 e dalla D.G.R. 07.06.2005 n° 1269;

Visto l'art. 21 "Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano – Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi" del Regolamento comunale di Polizia Rurale";

Visto il REGOLAMENTO SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI E NELLE AREE ADIACENTI AD ESSE, approvato con delibera di C.C. n° 18/2021;

Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

ORDINA

- 1) I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini o contenitori, di uso anche privato, che possono costituire fonte di sviluppo di mosche o altri insetti infestanti, dovranno provvedere alla periodica pulizia dei terreni e degli ambienti, ed adottare tutte le misure atte ad impedire per quanto possibile, lo sviluppo di infestazioni;
- 2) I proprietari di terreni ed aree incolte, devono procedere alla loro periodica manutenzione controllando la crescita delle piante infestanti e prevenendo l'accumulo di detriti, rifiuti o

materiali putrescenti, attrezzature obsolete e qualsiasi tipo di rifiuto e dovranno provvedere a proprie spese ad effettuare trattamenti di disinfestazione da mosche, ed altri insetti infestanti;

- 3) I titolari di allevamenti o attività insistenti nel territorio comunale, ove vi sia presenza di animali e di deposito di rifiuti organici, dovranno provvedere a:
- a. Eseguire interventi periodici di pulizia e manutenzione dei fabbricati e delle pertinenze;
 - b. Munirsi di adeguate attrezzature che verranno impiegate per trattamenti interni ed esterni ai fabbricati e sulle concimaie o depositi di rifiuti organici;
 - c. Effettuare trattamenti adeguati nelle metodiche e nella scelta dei prodotti mirati al controllo sia degli insetti adulti che delle larve;
 - d. I prodotti impiegati nei trattamenti chimici dovranno essere registrati dal Ministero della Salute, distribuiti con modalità atte ad evitare contaminazione di mangimi e prodotti zootecnici. Sono comunque auspicabili metodi di lotta integrata;
 - e. La conservazione per almeno un anno delle fatture o documenti di acquisto dei prodotti, che dovranno essere esibite agli organi di Vigilanza, in occasione dei controlli;
 - f. Le lettiere degli allevamenti avicoli dovranno essere sottoposte ad adeguati trattamenti larvicidi in presenza di pollina con tasso di umidità favorevole alla riproduzione e sviluppo delle mosche prima di essere sparse sui terreni;
- 4) Fatte salve le vigenti disposizioni di legge (Decreto del Ministero Politiche Agricole e Forestali 7.04.2006) che disciplinano i tempi di stoccaggio delle deiezioni nelle concimaie, si prescrive inoltre che:
- a. I titolari di PUA/PUAS (Piani di utilizzo agronomico dei rifiuti zootecnici) che prevedono la distribuzione di pollina o di reflui sui nidi devono comunicare preventivamente ai Comuni interessati l'avvio di ogni operazione di distribuzione e interrimento;
 - b. I proprietari o conduttori di terreni agricoli che effettuano pratiche di concimazione dei campi con sostanze organiche dovranno provvedere al trasporto delle deiezioni dall'area di stoccaggio ai terreni agricoli con mezzi idonei atti ad eliminare perdite di materiale, emissioni di odori molesti e diffusione di mosche ed altri insetti molesti. Per le deiezioni ed i fanghi liquidi dovranno essere utilizzati carribotte a tenuta, per le deiezioni ed i fanghi palabili dovranno essere utilizzati automezzi dotati di cassone coperto del tipo "a tenuta". Ai fini della scelta del tragitto dovrà essere evitato, se possibile, l'attraversamento di centri abitati;
 - c. Il liquame e le deiezioni liquide devono essere distribuiti con carribotte a tenuta dotato di apposito apparato meccanico per la distribuzione ed il contemporaneo interrimento. La profondità media di interrimento dovrà essere di almeno 20 cm. e comunque tale da impedire la dispersione di odori ed il proliferare di mosche;
 - d. Nei terreni distanti meno di un chilometro (1 km) dai centri abitati, l'interrimento deve essere contestuale alle operazioni di spargimento;
 - e. L'accumulo temporaneo dovrà essere effettuato in terreni distanti almeno un chilometro (1 km) dai centri abitati. Non dovrà permanere per un periodo superiore ai 30 giorni. Dovrà essere preventivamente impermeabilizzato e tutto il cumulo idoneamente coperto con film impermeabile opportunamente ancorato;
 - f. L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamento avicunicolo è praticato solo ai fini agronomici, deve avvenire su terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame e lettiere accumulate deve essere funzionale

alle esigenze delle coltivazioni praticate e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla direttiva nitrati;

- g. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:
- 5 metri dalle scoline
 - 30 metri dalle sponde di scoli e canali
 - 20 metri dalle case isolate
 - 5 metri dalle strade;
- h. Nel periodo maggio – settembre lo spandimento dovrà avvenire nelle ore più fresche della giornata ed essere sospeso dalle ore 9.30 del mattino fino alle ore 19.00 del pomeriggio;
- i. In ogni caso deve essere assicurata la salvaguardia delle falde idriche e la tutela igienica delle colture e degli addetti e deve essere evitato il ruscellamento dei liquami.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle **sanzioni amministrative** pecuniarie previste dall'art. 65 della L.R. 16.04.1985 n° 33, come modificato dall'art. 30 della L.R. 23.04.1990 n° 28, **da un minimo di €uro 154,94 ad un massimo di €uro 1.594,37.**

DISPONE

Che la presente Ordinanza entri in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio e fino al 31 ottobre 2021 e venga adeguatamente pubblicizzata;

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico - Gestione Manutenzione Patrimonio/Protezione Civile - geom. Mauro Paschetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ai sensi dell'art. 3, comma 4^a della Legge n° 241/1990 e successive modificazioni, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente;

La presente ordinanza deve essere:

- Esposta all'Albo Pretorio;
- Pubblicata sul sito internet del Comune;
- Trasmessa per quanto di competenza ed opportuna conoscenza:
 - Al Comando di Polizia Locale;
 - Alla stazione Carabinieri di Piove di Sacco;
 - Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AZIENDA U.L.S.S. n° 6 Euganea di Padova – Via E. degli Scrovegni 14;
 - Alle Associazioni di categoria dell'agricoltura;
 - Ai Comuni contermini di Piove di Sacco, Pontelongo, Bovolenta, Polverara, Legnaro e Sant'Angelo di Piove di Sacco.

IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE